

Codice A1614A

D.D. 10 ottobre 2024, n. 786

Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento - anno 2024.



ATTO DD 786/A1614A/2024

DEL 10/10/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento - anno 2024

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" e successive modifiche integrazioni, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTA la richiesta della Coldiretti Piemonte (prot. ricevimento n. 161978/A1600A del 26/09/2024)

affinché possa essere concesso un ampliamento (di almeno 15 giorni) del periodo di pascolamento attualmente consentito dal comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011), in ragione della copertura vegetale presente;

VISTA la richiesta dell'Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte (prot. Ricevimento n. 165379 /A1600A del 01/10/2024) di posticipare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011).

VALUTATE le richieste sopra menzionate ed in particolare le motivazioni nelle stesse contenute, che si ritengono solo parzialmente condivisibili in funzione dell'andamento poco favorevole dell'andamento climatico;

ACQUISITI i pareri del settore "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica" (prot. Ricevimento n. 00171545/A1600A del 10/10/2024) e delle altre strutture regionali competenti in materia di biodiversità, montagna e attività forestali territoriali, che mettono in evidenza aspetti di contraddittorietà in un contesto complessivamente poco favorevole alla proroga dei termini del periodo di pascolamento;

ACQUISITO inoltre il parere del "Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte" (prot. Ricevimento n. 170150/A1600A del 08/10/2024)

DATO ATTO che l'andamento climatico risulta aver compromesso, per effetto delle basse temperature e delle correlate precipitazioni anche nevose, la disponibilità delle risorse foraggere alle quote più elevate ma che, le stesse precipitazioni a quote meno elevate garantiscono il perdurare di una certa produttività della vegetazione erbacea e chi quindi è opportuno stabilire una quota altimetrica sotto la quale è possibile estendere il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, di stabilire che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2024, possano essere prolungati su tutto il territorio regionale, per la sola area geografica compresa tra 1.500 e 1.700 metri s.l.m, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 1.500 e 1.700	25 ottobre

RITENUTO di rimandare a eventuale nuovo successivo atto una valutazione circa l'estensione del periodo pascolamento alle quote inferiori a 1.500 metri s.l.m. che per ora resta quindi invariato rispetto alle previsioni dell'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R;

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto

d'interesse.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- - la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- - la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- - il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- - la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- - la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;
- - la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".;

determina

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'anno 2024, sono prolungati su tutto il territorio regionale, per la sola area geografica compresa tra 1.500 e 1.700 metri s.l.m, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 1.500 e 1.700	25 ottobre

Di rimandare a eventuale nuovo successivo atto una valutazione circa l'estensione del periodo pascolamento alle quote inferiori a 1.500 metri s.l.m. che per ora resta quindi invariato rispetto alle previsioni dell'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo